

Oggetto: Gara per l'acquisizione di servizi professionali per la reingegnerizzazione delle componenti base dati del sistema informativo della CNPADC - CIG 6189870A4E

Con riferimento alle seconde richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara in oggetto, si pubblica:

II^ tranche chiarimenti

Domanda 1) *Rif. 1^ tranche di chiarimenti ed in particolare alla vostra risposta alla domanda n. 1 si assume quindi confermato, chiarita la necessità di coprire anche le attività di eventuali subappaltatori, che la polizza assicurativa così come descritta alla domanda 1 soddisfi quanto richiesto al riguardo da CNPADC con particolare riferimento a quanto indicato all'art. 11 punto 11.9 dello Schema di Contratto (Allegato 08 al Disciplinare); fermo quanto precede, si chiede altresì di confermare che la disposizione citata dovrà intendersi adempiuta anche per il tramite di consegna di certificati assicurativi attestanti le coperture menzionate in luogo di copia delle polizze.*

RISPOSTA 1) Si conferma

Domanda 2) *Rif. 1^ tranche di chiarimenti ed in particolare con riferimento alla risposta alla domanda n. 4 si chiede di specificare cosa intenda la Stazione Appaltante per fatta salva l'applicabilità dei criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza fornendo cortese evidenza (anche di sintesi) di tali criteri elaborati che possano, da quanto si comprende, incidere (se e come) sul limite % indicato"*

RISPOSTA 2) Il contenuto economico della clausola penale può essere oggetto di un intervento riduttivo da parte del giudice.

Il potere di riduzione della penale ad equità è stato riconosciuto al Giudice dall'articolo 1384 Cc a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento (Cassazione, SSU 18128/05), sicché – come già precisato – trattandosi di un c.d. potere dovere, lo stesso può essere esercitato anche d'ufficio, al fine di ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela. In tale quadro interpretativo, il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione del danno che sia stato accertato o risarcito, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto.

Per la Suprema Corte la penale "può ma non deve essere ridotta dal giudice, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento; dal che si desume che non esiste un diritto del debitore alla riduzione della penale e che il criterio che il giudice deve utilizzare per valutare se una penale sia eccessiva ha natura oggettiva, atteso che non è previsto che il giudice debba tenere conto della posizione soggettiva del debitore e del riflesso che sul suo patrimonio la penale può avere, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, mentre il riferimento all'interesse del creditore ha la sola funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia manifestamente eccessiva o meno"

Secondo la più recente giurisprudenza, essa non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolve alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, tant'è che se l'ammontare fissato nella clausola penale viene a configurare, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, può essere equamente ridotta. Il potere concesso al giudice di ridurre la penale si pone come un limite all'autonomia delle parti, posto dalla legge a tutela di un interesse generale, limite non prefissato ma individuato dal giudice di volta in volta, e ricorrendo le condizioni previste dalla norma, con riferimento al principio di equità.

In particolare si è rilevato che, al riferito fine, occorre avere riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione, avendo tuttavia presente l'incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse del creditore riferita anche al tempo in cui la prestazione doveva essere eseguita (Cass. Civ. Sez. III, 9298/99). In definitiva il criterio che il Giudice deve utilizzare per valutare se la penale sia eccessiva deve avere carattere oggettivo, ancorato cioè non alla situazione economica soggettiva delle parti, ma alla considerazione del reale interesse del creditore ed all'eventuale squilibrio tra le posizioni delle parti (Cass. Civ., Sez. II, 7180/12).

E' principio giurisprudenziale allo stato condiviso, infatti, quello per cui qualora sia richiesta la riduzione della clausola penale, sulla premessa che il suo ammontare è manifestamente eccessivo, il giudice deve valutare l'ammontare della penale avendo riguardo all'interesse che, al momento della stipulazione della clausola, il creditore aveva all'adempimento del contratto, e non già al danno, derivante dal suo inadempimento, che sia stato risarcito o in ogni caso accertato; e, in caso di giudizio affermativo circa l'ammontare eccessivo della penale, deve tenerne conto nell'esercizio del suo potere di riduzione secondo equità. (Cass. Civ. sez. I, sentenza 06.12.2012 n° 21994).

Domanda 3) *Rif. dichiarazioni ex art. 38 lett. b), c) ed m) ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:*

Si chiede di precisare se le suddette dichiarazioni debbano essere rese dai soli amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) come indicato nel citato articolo, ovvero debbano essere rese anche dai procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;

RISPOSTA 3) In ottemperanza alla citata Sentenza n. 23/2013 del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, le suddette dichiarazioni devono essere rese anche dai procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, nonché dai soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006. In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con riferimento ai soggetti sopra elencati che

hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta ed ai soggetti cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo;

Si chiede inoltre se anche i procuratori speciali, seppur con poteri non assimilabili a quelli individuati come rilevanti dalla sentenza n. 23/2013 sopra citata, debbano rendere le suddette dichiarazioni.

Solo se abbiano in concreto, così ampi e significativi ruoli/ poteri decisionali e gestionali, da sostanzialmente governare l'impresa. In generale, l'obbligo di rendere le dichiarazioni relative all'assenza del c.d. "pregiudizio penale", ovvero di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, risponde, come è noto, alla fondamentale esigenza di consentire alla stazione appaltante di valutare la sussistenza del requisito della moralità professionale in capo ai soggetti dell'operatore economico che, in quanto titolari di poteri di rappresentanza, siano in grado di trasmettere con il proprio personale comportamento la riprovazione dell'ordinamento al soggetto rappresentato, tra i quali la citata disposizione del Codice dei contratti pubblici annovera espressamente – in caso di società diverse dalla società in nome collettivo e dalla società in accomandita, come nella specie – il direttore tecnico e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

Tuttavia al di là del mero dato letterale, la ratio legis è propriamente quella di escludere dalla partecipazione alle procedure di gara le società i cui soggetti che abbiano un significativo ruolo decisionale e gestionale, compresi gli institori e i vicari, incorrano in qualcuna delle suddette cause di esclusione. Pertanto – come più volte evidenziato dall'Autorità e dalla giurisprudenza amministrativa – per una corretta applicazione della normativa in questione si deve necessariamente fare riferimento alle funzioni sostanziali di tali soggetti più che alle qualifiche formali, compiendo a tal fine un'operazione interpretativa, altrimenti la evidenziata ratio potrebbe essere agevolmente elusa e, dunque, vanificata.

Si precisa, infine, che laddove la lex specialis di gara afferma che la dichiarazione sostitutiva debba essere resa anche da tutti i soggetti indicati dall'art. 38, comma 1, lett. c), l'interpretazione depone nel senso di esigere la dichiarazione anche con riferimento a tutti tali soggetti, ma non in quello di escludere la possibilità di rendere dichiarazione a mezzo rappresentante, in deroga al principio generale che le dichiarazioni di scienza possano essere rese a mezzo di rappresentante (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 20.06.2012, n. 3590).

Domanda 4) *Rif. Allegato 01 e Allegato 03, punto 5 lett. c.2:*

Il punto citato chiede di dichiarare l'insussistenza dei reati nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 1.

Si chiede di confermare che tale dichiarazione debba essere resa esclusivamente nei confronti del socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e Direttore Tecnico come indicato nel modello Allegato 02.

RISPOSTA 4 - Tale dichiarazione deve essere resa nei confronti del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, se con meno di quattro soci, e degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per altri tipi di società, del Direttore Tecnico non firmatario dell'offerta o mandatario.

Domanda 5) *Rif. Allegato 02 – dichiarazione soggettiva autonoma*

Si chiede di confermare che la suddetta dichiarazione possa essere rilasciata su modello differente da quello messo a disposizione dalla stazione appaltante, purché corrispondente ai contenuti dello stesso.

RISPOSTA 5 - Si conferma.

6) Rif. Punto 4.1 – Requisiti di Ordine Generale lett. c)

- Con riferimento all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che prevede: "i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti", si chiede di confermare:

a) se tale disposizione è applicabile alla presente procedura di gara;

b) in caso di riscontro positivo, se la disposizione possa intendersi limitata a:

(I) ex dipendenti di "CNPADC" che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di "CNPADC" nei confronti della scrivente nel triennio antecedente alla data di presentazione dell'offerta

e

(II) esclusivamente con riferimento a quei soggetti di cui al punto (I) che, in costanza di un'attività lavorativa e/o professionale con la scrivente, la stessa utilizzerà per l'esecuzione del contratto ove aggiudicato.

Si chiede in ogni caso di confermare in caso di obblighi dichiarativi in materia che possa essere utilizzata la formula "per quanto a mia conoscenza".

- Con riferimento più in generale al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 adottato a norma dell'art 54 D.lgs 165/2001 si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di confermare:

a) se tale Codice di Comportamento è applicabile alla presente procedura di gara;

b) in caso di riscontro positivo, se le regole di condotta ivi contenute debbano intendersi applicabili esclusivamente ai dipendenti pubblici e, quindi, estendibili ai dipendenti e/o consulenti della scrivente solo ed esclusivamente nei limiti e/o se in conformità con i principi di cui al Codice Etico e Modello Organizzativo adottato dalla scrivente."

RISPOSTA 6 - Non trovano applicazione le norme contenute nel d.lgs. n. 165/2001.

- Domanda 7)** *Qual è la tecnologia e la versione del DB dal quale deve partire la migrazione?*
RISPOSTA 7) IBM Informix vers. 11.7 e 12.10.
- Domanda 8)** *Qual è il sistema operativo dove sono poggiati i DB dai quali deve partire la migrazione?*
RISPOSTA 8) IBM AIX vers. 6.3.
- Domanda 9)** *I DB di partenza sono relazionali oppure no? I dati contenuti sono dati gestionali o dati di registro?*
RISPOSTA 9) I DB sono di tipo relazionale e contengono sia dati gestionali che di registro.
- Domanda 10)** *Quante sono le entità e quante sono le tabelle di look-up?*
RISPOSTA 10) In percentuale possiamo considerare 80% le entità 20% le tabelle di lookup.
- Domanda 11)** *Qual è la dimensione de DB di partenza?*
RISPOSTA 11) - Circa 50 GB.
- Domanda 12)** *Quanti record approssimativamente hanno le tabelle principali del DB di partenza?
Qual è la dimensione in byte del tracciato record delle tabelle di partenza?*
RISPOSTA 12) Le tabelle principali sono circa 60 ed occupano 35 GB di spazio.
- Domanda 13)** *La migrazione può prevedere un fermo macchine o deve avvenire in continuità di servizio?*
RISPOSTA 13) E' possibile prevedere un fermo macchina.
- Domanda 14)** *Qual è il numero di job e/o store procedures da migrare sul DB di partenza?*
RISPOSTA 14) Circa 20.
- Domanda 15)** *Specificare se il DB di partenza è in forma normale e se esistono le relazioni tra le entità.*
RISPOSTA 15) Il DB è in forma normale e le relazioni sono definite a livello logico.
- Domanda 16)** *Specificare se i dati di partenza sono in chiaro o se sono implementate tecniche di crittografia.*
RISPOSTA 16) I dati sono in chiaro.

Domanda 17) *Specificare se il DB di partenza contiene campi BLOB.*

RISPOSTA 17) Contiene campi BLOB.

Domanda 18) *Specificare se sono presenti file VSAM e se vanno migrati.*

RISPOSTA 18) Non sono presenti file VSAM.

* * * * *

Domanda 19) *Qual è la tecnologia e la versione del DB dal quale deve partire la migrazione?*

RISPOSTA 19) IBM Informix vers. 11.7 e 12.10.

Domanda 20) *Qual è il sistema operativo dove sono poggiati i DB dai quali deve partire la migrazione?*

RISPOSTA 20) IBM AIX vers. 6.3.

Domanda 21) *I DB di partenza sono relazionali oppure no? I dati contenuti sono dati gestionali o dati di registro?*

RISPOSTA 21) I DB sono di tipo relazionale e contengono sia dati gestionali che di registro.

Domanda 22) *Quante sono le entità e quante sono le tabelle di look-up?*

RISPOSTA 22) In percentuale possiamo considerare 80% le entità 20% le tabelle di lookup.

Domanda 23) *Qual è la dimensione de DB di partenza?*

RISPOSTA 23) Circa 50 GB.

Domanda 24) *Quanti record approssimativamente hanno le tabelle principali del DB di partenza?
Qual è la dimensione in byte del tracciato record delle tabelle di partenza?*

RISPOSTA 24) Le tabelle principali sono circa 60 ed occupano 35 GB di spazio.

Domanda 25) *La migrazione può prevedere un fermo macchine o deve avvenire in continuità di servizio?*

RISPOSTA 25) E' possibile prevedere un fermo macchina.

Domanda 26) *Qual è il numero di job e/o store procedures da migrare sul DB di partenza?*

RISPOSTA 26) Circa 20.

Domanda 27) *Qual è la tecnologia e la versione per il DB di destinazione della migrazione?*

RISPOSTA 27) Il DB di destinazione sarà selezionato successivamente.

Domanda 28) *Qual è il sistema operativo dove sono poggiati i DB di destinazione della migrazione?*

RISPOSTA 28) Il DB di destinazione sarà selezionato successivamente.

- Domanda 29)** Quali caratteristiche professionali dei CV delle risorse sono da considerarsi oggetto della gara e quindi di valutazione tecnica (es. esperienza nel settore merceologico, esperienza nella migrazione di DB, ...)?
- RISPOSTA 29)** [Le caratteristiche riportate nel disciplinare di gara](#)
- Domanda 30)** *Specificare se il DB di partenza è in forma normale e se esistono le relazioni tra le entità.*
- RISPOSTA 30)** [Il DB è in forma normale e le relazioni sono definite a livello logico.](#)
- Domanda 31)** Specificare se il DB di arrivo deve essere progettato in forma normalizzata ovvero se i dati vanno mantenuti denormalizzati qualora lo fossero all'origine.
- RISPOSTA 31)** [Il DB di destinazione sarà selezionato successivamente.](#)
- Domanda 32)** *Specificare se i dati di partenza sono in chiaro o se sono implementate tecniche di crittografia.*
- RISPOSTA 32)** [I dati sono in chiaro.](#)
- Domanda 33)** *Specificare se il DB di partenza contiene campi BLOB.*
- RISPOSTA 33)** [Contiene campi BLOB.](#)
- Domanda 34)** *Specificare se sono presenti file VSAM e se vanno migrati.*
- RISPOSTA 34)** [Non sono presenti file VSAM.](#)